

---

# Modello organizzativo

---

Modello di organizzazione e di gestione ex  
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

## **INDICE**

<b>PARTE GENERALE</b>	<b>3</b>
<b>1. CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001</b>	<b>4</b>
<b>1.1 IL NUOVO REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA INTRODOTTO CON IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001</b>	<b>4</b>
<b>1.2 L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE" COME POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA</b>	<b>17</b>
<b>2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI HALSA S.R.L.</b>	<b>18</b>
<b>2.1 FINALITÀ PERSEGUITE DALLA HALSA S.R.L. CON L'ADOZIONE DEL MODELLO</b>	<b>18</b>
<b>2.2 FUNZIONE DEL MODELLO</b>	<b>18</b>
<b>2.3 STRUTTURA DEL MODELLO</b>	<b>19</b>
<b>2.4 PREDISPOSIZIONE, APPROVAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NELL'AMBITO DELLA ATTIVITÀ SVOLTA DALLA HALSA S.R.L.</b>	<b>22</b>
<b>2.5 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO</b>	<b>22</b>
<b>3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>23</b>
<b>3.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>23</b>
<b>3.2 CRITERI ADOTTATI PER LA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>23</b>
<b>3.3 FUNZIONI E POTERI</b>	<b>24</b>
<b>3.3 REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI</b>	<b>24</b>
<b>4. SELEZIONE, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE</b>	<b>24</b>
<b>4.1 SELEZIONE DEL PERSONALE</b>	<b>24</b>
<b>4.2 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE</b>	<b>24</b>
<b>4.3 COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER</b>	<b>25</b>
<b>5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>26</b>
<b>5.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DI TERZI</b>	<b>26</b>
<b>5.2 OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVA AD ATTI UFFICIALI</b>	<b>26</b>

<b>6. SISTEMA DISCIPLINARE</b>	<b>27</b>
6.1 LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE	27
6.2 SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	
6.3 SANZIONI PER IL PERSONALE DIRIGENTE	
<b>7. VERIFICHE PERIODICHE</b>	<b>29</b>
7.1 VERIFICHE PERIODICHE	29
<b>8. MODELLO E CODICE ETICO</b>	<b>30</b>
8.1 MODELLO E CODICE ETICO	30
8.2 MODELLO E ALTRE PROCEDURE	30
<b>PARTE SPECIALE “A”</b>	<b>30</b>
<b>A. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)</b>	<b>30</b>
A.1 NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO	30
<b>A.2 I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/01. NOZIONE ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE POSSIBILI MODALITA’ DI COMMISSIONE.</b>	<b>31</b>
A.3 AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO DI REATO	38
A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	39
A.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO DI REATO	39
A.5 PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO DI REATO	40
A.6 ATTIVITA’ DELL’ORGANISMO DI VIGLIANZA	41
<b>PARTE SPECIALE “B”</b>	<b>42</b>
<b>B. IGIENE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ARTT. 25 SEPTIES DEL DECRETO)</b>	<b>42</b>
B.1 TIPOLOGIA DEI REATI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO	42
B.2 ATTIVITA’ ED AREE A RISCHIO	47
B.3 DESTINATARI	47
B.4 ATTIVITA’ DELL’ODV	49



# **PARTE GENERALE**

---

---

## **1. CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

### **1.1 IL NUOVO REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA INTRODOTTO CON IL DECRETO DEGISLATIVO N. 231/2001**

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo . 231 (di seguito Decreto) entrato in vigore il 4 luglio dello stesso anno; tale decreto ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la nozione di responsabilità “amministrativa” di un ente associativo per reati commessi da soggetti posti ai vertici dello stesso, o di dipendenti/collaboratori nell'interesse o a vantaggio della società.<sup>1</sup>

Detta responsabilità pur se definita amministrativa ha natura essenzialmente penale in quanto è derivante da reato, viene accertata all'interno di un procedimento penale con dei giudici penali, comporta l'applicazione di sanzioni afflittive, anche in via cautelare, tipiche dell'ordinamento penale.

La responsabilità dell'ente va in aggiunta a quella della persona fisica che ha materialmente commesso l'illecito.

Tale ampliamento di responsabilità trova la sua ragione nel tentativo di coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che dagli stessi ne abbiano tratto vantaggio. Tra le sanzioni previste le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dell'esercizio dell'attività , l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Relativamente alla tipologia dei rati atti a far scattare il regime di responsabilità sopra descritto il decreto, nel suo testo originario prevedeva una seri di reati commessi contro la pubblica Amministrazione, successivamente il numero dei reati è stato integrato da diverse disposizioni legislative pertanto di seguito si procede ad un elenco dei reati attualmente ricompresi all'interno del Decreto suddivisi per tipologia (es. reati contro la pubblica amministrazione) con l'indicazione della fonte all'interno del D.Lgs. 231/01, della fonte primaria (ovvero della fonte legislativa dove è richiamato il reato).

#### **A. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

##### **▪ Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico.**

*(Art. 24 D.lgs. 231/01 Art. 316 bis c.p. – Introdotto il 04/07/2001)*

##### **▪ Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee.**

*(Art. 24 D.lgs. 231/01 Art. 316 ter c.p. – Introdotto il 04/07/2001)*

##### **▪ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee**

*(Art. 24 D.lgs. 231/01 Art. 640 c. 2 c.p. – Introdotto il 04/07/2001)*

##### **▪ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

*(Art. 24 D.lgs. 231/01 Art. 640 bis c.p. – Introdotto il 04/07/2001)*

##### **▪ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**

*(Art. 24 D.lgs. 231/01 Art. 640 ter c.p. – Introdotto il 04/07/2001)*

##### **▪ Corruzione per l'esercizio della funzione**

*(Art. 25 D.lgs. 231/01 Art. 318 c.p. – Introdotto il 28/11//2012)*

##### **▪ Istigazione alla corruzione**

<sup>1</sup> Art. 5 D Lgs. n.231/2001 "l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a.

(Art. 25 D.lgs. 231/01 Art. 322 c. 1-3 c.p. – Introdotto il 28/11/2012)

▪ **Pene per il corruttore**

(Art. 25 D.lgs. 231/01 Art. 321 c.p. – Introdotto il 04/07/2001)

▪ **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio**

(Art. 25 D.lgs. 231/01 Art. 319 c.p. – Introdotto il 28/11/2012)

▪ **Corruzione in atti giudiziari**

(Art. 25 D.lgs. 231/01 Art. 319 ter c. 1 c.p. – Introdotto il 28/11/2012)

▪ **Induzione indebita a dare o promettere utilità**

(Art. 25 D.lgs. 231/01 Art. 319 quater c.p. – Introdotto il 28/11/2012)

▪ **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

(Art. 25 D.lgs. 231/01 Art. 320 c.p. – Introdotto il 04/07/2001)

▪ **Istigazione alla corruzione**

(Art. 25 D.lgs. 231/01 Art. 322 c. 2-4 c.p. – Introdotto il 04/07/2001)

▪ **Concussione**

(Art. 25 D.lgs. 231/01 Art. 317 c.p. – Introdotto il 04/07/2001)

▪ **Circostanze aggravanti**

(Art. 25 D.lgs. 231/01 Art. 319 bis c.p. – Introdotto il 04/07/2001)

▪ **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.**

(Art. 25 D.lgs. 231/01 Art. 322 bis c.p. – Introdotto il 28/11/2001)

**B. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

▪ **Omicidio colposo**

(Art. 25 septies D.lgs. 231/01 Art. 589 c.p. – Introdotto il 25/08/2007)

▪ **Lesioni personali colpose**

(Art. 25 septies D.lgs. 231/01 Art. 590 c 3 c.p. – Introdotto il 25/08/2007)

**C. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

▪ **Documenti informatici**

(Art. 24 bis D.lgs. 231/01 L. 18/03/2008, n. 48 art. 7 – Introdotto il 05/04/2008 - Art. 491 bis c.p.)

▪ **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

(Art. 24 bis D.lgs. 231/01 L. 18/03/2008, n. 48 art. 7 – Introdotto il 05/04/2008 - Art. 615 ter c.p.)

▪ **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**

(Art. 24 bis D.lgs. 231/01 L. 18/03/2008, n. 48 art. 7 – Introdotto il 05/04/2008 - Art. 615 quater c.p.)

▪ **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**

(Art. 24 bis D.lgs. 231/01 L. 18/03/2008, n. 48 art. 7 – Introdotto il 05/04/2008 - Art. 615 quinquies c.p.)

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**  
(Art. 24 bis D.lgs. 231/01 L. 18/03/2008, n. 48 art. 7 – Introdotto il 05/04/2008 - Art. 617 quater c.p.)
- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**  
(Art. 24 bis D.lgs. 231/01 L. 18/03/2008, n. 48 art. 7 – Introdotto il 05/04/2008 - Art. 617 quinquies c.p.)
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**  
(Art. 24 bis D.lgs. 231/01 L. 18/03/2008, n. 48 art. 7 – Introdotto il 05/04/2008 - Art. 635 bis c.p.)
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**  
(Art. 24 bis D.lgs. 231/01 L. 18/03/2008, n. 48 art. 7 – Introdotto il 05/04/2008 - Art. 635 ter c.p.)
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**  
(Art. 24 bis D.lgs. 231/01 L. 18/03/2008, n. 48 art. 7 – Introdotto il 05/04/2008 - Art. 635 quater c.p.)
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**  
(Art. 24 bis D.lgs. 231/01 L. 18/03/2008, n. 48 art. 7 – Introdotto il 05/04/2008 - Art. 635 quinquies c.p.)
- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**  
(Art. 24 bis D.lgs. 231/01 L. 18/03/2008, n. 48 art. 7 – Introdotto il 05/04/2008 - Art. 640 quinquies c.p.)

#### **D. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

- **Associazione per delinquere**  
(Art. 24 ter D.lgs. 231/01 L. 15/07/2009, n. 92 art. 2 c 29 – Introdotto il 25/07/2009 - Artt. 416 c.6, 600, 601 e 602 ter c.p.)
- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere**  
(Art. 24 ter D.lgs. 231/01 L. 15/07/2009, n. 92 art. 2 c 29 – Introdotto il 25/07/2009 – Art. 416 bis c.p.)
- **Scambio elettorale politico-mafioso**  
(Art. 24 ter D.lgs. 231/01 L. 15/07/2009, n. 92 art. 2 c 29 – Introdotto il 25/07/2009 – Art. 416 ter c.p.)
- **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione**  
(Art. 24 ter D.lgs. 231/01 L. 15/07/2009, n. 92 art. 2 c 29 – Introdotto il 25/07/2009 – Art. 630 c.p.)
- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**  
(Art. 24 ter D.lgs. 231/01 L. 15/07/2009, n. 92 art. 2 c 29 – Introdotto il 25/07/2009 – Art. 74 DPR 309/90.)
- **Termini di durata massima delle indagini preliminari**  
(Art. 24 ter D.lgs. 231/01 L. 15/07/2009, n. 92 art. 2 c 29 – Introdotto il 25/07/2009 – Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5) c.p.p.)

#### **E. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**  
(Art. 25 bis D.lgs. 231/01 L. 23/07/2009, n. 99 art. 15 – Introdotto il 27/09/2001 - Art. 453 c.p.)
- **Alterazione di monete**  
(Art. 25 bis D.lgs. 231/01 L. 23/07/2009, n. 99 art. 15 – Introdotto il 27/09/2001 - Art. 454 c.p.)



- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**  
(Art. 25 bis D.lgs. 231/01 L. 23/07/2009, n. 99 art. 15 – Introdotto il 27/09/2001 - Art. 455 c.p.)
- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**  
(Art. 25 bis D.lgs. 231/01 L. 23/07/2009, n. 99 art. 15 – Introdotto il 27/09/2001 - Art. 457 c.p.)
- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**  
(Art. 25 bis D.lgs. 231/01 L. 23/07/2009, n. 99 art. 15 – Introdotto il 27/09/2001 - Art. 459 c.p.)
- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**  
(Art. 25 bis D.lgs. 231/01 L. 23/07/2009, n. 99 art. 15 – Introdotto il 27/09/2001 - Art. 460 c.p.)
- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**  
(Art. 25 bis D.lgs. 231/01 L. 23/07/2009, n. 99 art. 15 – Introdotto il 27/09/2001 - Art. 461 c.p.)
- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**  
(Art. 25 bis D.lgs. 231/01 L. 23/07/2009, n. 99 art. 15 – Introdotto il 27/09/2001 - Art. 464 c 2 c.p.)
- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**  
(Art. 25 bis D.lgs. 231/01 L. 23/07/2009, n. 99 art. 15 – Introdotto il 27/09/2001 - Art. 464 c 2 c.p.)
- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**  
(Art. 25 bis D.lgs. 231/01 L. 23/07/2009, n. 99 art. 15 – Introdotto il 27/09/2001 - Art. 464 c 1 c.p.)
- **Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**  
(Art. 25 bis D.lgs. 231/01 L. 23/07/2009, n. 99 art. 15 – Introdotto il 27/09/2001 - Art. 473 c.p.)
- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**  
(Art. 25 bis D.lgs. 231/01 L. 23/07/2009, n. 99 art. 15 – Introdotto il 27/09/2001 - Art. 474 c.p.)

## **F. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio**  
(Art. 25bis-1 D.lgs. 231/01 L. 23/07/2009, n. 99 art. 15 – Introdotto il 01/08/2009 - Art. 513 c.p.)
- **Frode nell'esercizio del commercio**  
(Art. 25bis-1 D.lgs. 231/01 L. 23/07/2009, n. 99 art. 15 – Introdotto il 01/08/2009 - Art. 515 c.p.)
- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**  
(Art. 25bis-1 D.lgs. 231/01 L. 23/07/2009, n. 99 art. 15 – Introdotto il 01/08/2009 - Art. 516 c.p.)
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**  
(Art. 25bis-1 D.lgs. 231/01 L. 23/07/2009, n. 99 art. 15 – Introdotto il 01/08/2009 - Art. 517 c.p.)
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**  
(Art. 25bis-1 D.lgs. 231/01 L. 23/07/2009, n. 99 art. 15 – Introdotto il 01/08/2009 - Art. 517 ter c.p.)
- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**  
(Art. 25bis-1 D.lgs. 231/01 L. 23/07/2009, n. 99 art. 15 – Introdotto il 01/08/2009 - Art. 517 quater c.p.)
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza**  
(Art. 25bis-1 D.lgs. 231/01 L. 23/07/2009, n. 99 art. 15 – Introdotto il 01/08/2009 - Art. 513 bis c.p.)

▪ **Frodi contro le industrie nazionali**

(Art. 25bis-1 D.lgs. 231/01 L. 23/07/2009, n. 99 art. 15 – Introdotto il 01/08/2009 - Art. 514 c.p.)

**G. REATI SOCIETARI**

▪ **False comunicazioni sociali**

(Art. 25 ter-1 D.lgs. 231/01 D.lgs. 61/02, n. 99 art. 3 – Introdotto il 16/04/2002 - Art. 2621 c.c.)

▪ **False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori**

(Art. 25 ter-1 D.lgs. 231/01 D.lgs. 61/02, n. 99 art. 3 – Introdotto il 16/04/2002 - Art. 2622 c 1 c.c.)

▪ **False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori**

(Art. 25 ter-1 D.lgs. 231/01 D.lgs. 61/02, n. 99 art. 3 – Introdotto il 16/04/2002 - Art. 2622 c 3 c.c.)

▪ **Impedito controllo**

(Art. 25 ter-1 D.lgs. 231/01 D.lgs. 61/02, n. 99 art. 3 – Introdotto il 16/04/2002 - Art. 2625 c 2 c.c.)

▪ **Indebite restituzione di conferimenti**

(Art. 25 ter-1 D.lgs. 231/01 D.lgs. 61/02, n. 99 art. 3 – Introdotto il 16/04/2002 - Art. 2626 c.c.)

▪ **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

(Art. 25 ter-1 D.lgs. 231/01 D.lgs. 61/02, n. 99 art. 3 – Introdotto il 16/04/2002 - Art. 2627 c.c.)

▪ **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

(Art. 25 ter-1 D.lgs. 231/01 D.lgs. 61/02, n. 99 art. 3 – Introdotto il 16/04/2002 - Art. 2628 c.c.)

▪ **Operazioni in pregiudizio dei creditori**

(Art. 25 ter-1 D.lgs. 231/01 D.lgs. 61/02, n. 99 art. 3 – Introdotto il 16/04/2002 - Art. 2629 c.c.)

▪ **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi**

(Art. 25 ter-1 D.lgs. 231/01 D.lgs. 61/02, n. 99 art. 3 – Introdotto il 16/04/2002 - Art. 2629 bis c.c.)

▪ **Formazione fittizia del capitale**

(Art. 25 ter-1 D.lgs. 231/01 D.lgs. 61/02, n. 99 art. 3 – Introdotto il 16/04/2002 - Art. 2632 c.c.)

▪ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

(Art. 25 ter-1 D.lgs. 231/01 D.lgs. 61/02, n. 99 art. 3 – Introdotto il 16/04/2002 - Art. 2633 c.c.)

▪ **Corruzione tra privati**

(Art. 25 ter-1 D.lgs. 231/01 D.lgs. 61/02, n. 99 art. 3 – Introdotto il 16/04/2002 - Art. 2635 c.c.)

▪ **Illecita influenza sull'assemblea**

(Art. 25 ter-1 D.lgs. 231/01 D.lgs. 61/02, n. 99 art. 3 – Introdotto il 16/04/2002 - Art. 2636 c.c.)

▪ **Aggiotaggio**

(Art. 25 ter-1 D.lgs. 231/01 D.lgs. 61/02, n. 99 art. 3 – Introdotto il 16/04/2002 - Art. 2637 c.c.)

▪ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

(Art. 25 ter-1 D.lgs. 231/01 D.lgs. 61/02, n. 99 art. 3 – Introdotto il 16/04/2002 - Art. 2638 c 1,2 c.c.)

**H. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI**

▪ **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico**

(Art. 25 quater-1 D.lgs. 231/01 L. 14/01/2003 n. 7 Art. 3 – Introdotto il 28/01/2003 - Art. 270 bis c.p.)

▪ **Assistenza agli associati**

(Art. 25 quater-1 D.lgs. 231/01 L. 14/01/2003 n. 7 Art. 3 – Introdotto il 28/01/2003 - Art. 270 ter c.p.)

▪ **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale**

(Art. 25 quater-1 D.lgs. 231/01 L. 14/01/2003 n. 7 Art. 3 – Introdotto il 28/01/2003 - Art. 270 quater c.p.)

▪ **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale**

(Art. 25 quater-1 D.lgs. 231/01 L. 14/01/2003 n. 7 Art. 3 – Introdotto il 28/01/2003 - Art. 270 quinquies c.p.)

▪ **Condotte con finalità di terrorismo**

(Art. 25 quater-1 D.lgs. 231/01 L. 14/01/2003 n. 7 Art. 3 – Introdotto il 28/01/2003 - Art. 270 sexsies c.p.)

▪ **Attentato per finalità terroristiche o di eversione**

(Art. 25 quater-1 D.lgs. 231/01 L. 14/01/2003 n. 7 Art. 3 – Introdotto il 28/01/2003 - Art. 280 c.p.)

▪ **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi**

(Art. 25 quater-1 D.lgs. 231/01 L. 14/01/2003 n. 7 Art. 3 – Introdotto il 28/01/2003 - Art. 280 bis c.p.)

▪ **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione**

(Art. 25 quater-1 D.lgs. 231/01 L. 14/01/2003 n. 7 Art. 3 – Introdotto il 28/01/2003 - Art. 289 bis c.p.)

▪ **Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo**

(Art. 25 quater-1 D.lgs. 231/01 L. 14/01/2003 n. 7 Art. 3 – Introdotto il 28/01/2003 - Art. 302 bis c.p.)

▪ **sure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica**

(Art. 25 quater-1 D.lgs. 231/01 L. 14/01/2003 n. 7 Art. 3 – Introdotto il 28/01/2003 - decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15)

## **I. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI**

▪ **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico**

(Art. 25 quater-1 D.lgs. 231/01 L. 09/01/2006 n. 7 Art. 8 – Introdotto il 02/02/2006 - Art. 583 bis c.p.)

## **J. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

▪ **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**

(Art. 25 quinquies-1 D.lgs. 231/01 L11/08/2003 n. 228 Art. 5 – Introdotto il 24/08/2003 - Art. 600 c.p.)

▪ **Prostituzione minorile**

(Art. 25 quinquies-1 D.lgs. 231/01 L11/08/2003 n. 228 Art. 5 – Introdotto il 24/08/2003 - Art. 600bis c.1 c.p.)

▪ **Prostituzione minorile**

(Art. 25 quinquies-1 D.lgs. 231/01 L11/08/2003 n. 228 Art. 5 – Introdotto il 24/08/2003 - Art. 600bis c.2 c.p.)

▪ **Pornografia minorile**

(Art. 25 quinquies-1 D.lgs. 231/01 L11/08/2003 n. 228 Art. 5 – Introdotto il 24/08/2003 - Art. 600ter c. 1-2 c.p.)

▪ **Pornografia minorile**

(Art. 25 quinquies-1 D.lgs. 231/01 L11/08/2003 n. 228 Art. 5 – Introdotto il 24/08/2003 - Art. 600ter c.3-4 c.p.)

▪ **Detenzione di materiale pornografico**

(Art. 25 quinquies-1 D.lgs. 231/01 L11/08/2003 n. 228 Art. 5 – Introdotto il 24/08/2003 - Art. 600 quater c.p.)

▪ **Pornografia virtuale**

(Art. 25 quinquies-1 D.lgs. 231/01 L11/08/2003 n. 228 Art. 5 – Introdotto il 24/08/2003 - Art. 600 quater.1 c.p.)

▪ **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**

(Art. 25 quinquies-1 D.lgs. 231/01 L11/08/2003 n. 228 Art. 5 – Introdotto il 24/08/2003 - Art. 600 quinquies c.p.)

▪ **Tratta di persone**

(Art. 25 quinquies-1 D.lgs. 231/01 L11/08/2003 n. 228 Art. 5 – Introdotto il 24/08/2003 - Art. 601 c.p.)

▪ **Acquisto e alienazione di schiavi**

(Art. 25 quinquies-1 D.lgs. 231/01 L11/08/2003 n. 228 Art. 5 – Introdotto il 24/08/2003 - Art. 602 c.p.)

▪ **Circostanze aggravanti**

(Art. 25 quinquies-1 D.lgs. 231/01 L11/08/2003 n. 228 Art. 5 – Introdotto il 24/08/2003 - Art. 602-ter c.p.)

**K. REATI DI ABUSO DI MERCATO**

▪ **Abuso di informazioni privilegiate**

(Art. 25 sexsies-1 D.lgs. 231/01 L11/04/2005 n. 62 Art. 9 – Introdotto il 12/05/2006 - Art. 184 T.U.F. n. 58/98.)

▪ **Manipolazione del mercato**

(Art. 25 sexsies-1 D.lgs. 231/01 L. 11/04/2005 n. 62 Art. 9 – Introdotto il 12/05/2006 - Art. 185 T.U.F. n. 58/98.)

▪ **Pene accessorie**

(Art. 25 sexsies-1 D.lgs. 231/01 L. 11/04/2005 n. 62 Art. 9 – Introdotto il 12/05/2006 - Art. 186 T.U.F. n. 58/98.)

▪ **Confisca**

(Art. 25 sexsies-1 D.lgs. 231/01 L. 11/04/2005 n. 62 Art. 9 – Introdotto il 12/05/2006 - Art. 187 T.U.F. n. 58/98.)

**L. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

▪ **Ricettazione**

(Art. 25 octies D.lgs. 231/01 D.Lgs. n. 231/07 art. 63, co. 3 – Introdotto il 29/12/2007 – Art. 648 c.p.)

▪ **Riciclaggio**

(Art. 25 octies D.lgs. 231/01 D.Lgs. n. 231/07 art. 63, co. 3 – Introdotto il 29/12/2007 – Art. 648 bis c.p.)

▪ **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

(Art. 25 octies D.lgs. 231/01 D.Lgs. n. 231/07 art. 63, co. 3 – Introdotto il 29/12/2007 – Art. 648 ter c.p.)

## **M. REATI TRANSNAZIONALI**

In questa categoria rientrano quei reati sorti in relazione al compimento di uno dei cosiddetti "reati Internazionali", ovvero dei reati puniti "con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato" (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10 Art.3).

### **▪ Associazione per delinquere**

(Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 – Introdotto il 12/04/2006 – Art. 416 c.p.)

### **▪ Associazione di tipo mafioso**

(Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 – Introdotto il 12/04/2006 – Art. 416 bis c.p.)

### **▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

(Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 – Introdotto il 12/04/2006 – Art. 291 quater DPR 43/73)

### **▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**

(Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 – Introdotto il 12/04/2006 – Art. 74 DPR 79/90)

### **▪ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine**

(Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 – Introdotto il 12/04/2006 – art.12 commi 3,

3bis, 3ter e 5 D.Lgs.286/1998 "Traffico di migranti")

### **▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

(Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 – Introdotto il 12/04/2006 – Art. 377bis c.p.)

### **▪ Favoreggiamento personale**

(Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 – Introdotto il 12/04/2006 – Art. 378 c.p.)

## **N. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

### **▪ Violazione del diritto d'autore**

(Art. 25 novies D.lgs. 231/01, L. 23/07/2009 n. 99 Art. 15 – Introdotto il 01/08/2009 – Art. 171 Legge n. 633/1941)

Di detto articolo sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione]

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;  
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a

pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione

pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere

cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e)

f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

(Art. 25 novies D.lgs. 231/01, L. 23/07/2009 n. 99 Art. 15 – Introdotto il 01/08/2009 – Art. 171 bis Legge n. 633/1941)

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

(Art. 25 novies D.lgs. 231/01, L. 23/07/2009 n. 99 Art. 15 – Introdotto il 01/08/2009 – Art. 171 ter Legge n. 633/1941)

"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."

(Art. 25 novies D.lgs. 231/01, L. 23/07/2009 n. 99 Art. 15 – Introdotto il 01/08/2009 – Art. 171 septies Legge n. 633/1941)

"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge."

(Art. 25 novies D.lgs. 231/01, L. 23/07/2009 n. 99 Art. 15 – Introdotto il 01/08/2009 – Art. 171 octies Legge n. 633/1941)

"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."

#### **O. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

##### **▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

(Art. 25 decies D.lgs. 231/01, L. 03/08/2009 n. 216 Art. 4 e s.m.i. – Introdotto il 15/08/2009– Art. 377 bis c.p.)

#### **P. REATI AMBIENTALI**

##### **▪ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 72 7bis c.p.)

##### **▪ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 733 bis c.p.)

##### **▪ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 137 c 2 D.lgs. 152/06)

##### **▪ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 137 c 3 D.lgs. 152/06)

##### **▪ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 137 c 5 D.lgs. 152/06)

##### **▪ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 137 c 5 D.lgs. 152/06)

##### **▪ Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 137 c 11 D.lgs. 152/06)

##### **▪ Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 137 c 13 D.lgs. 152/06)

##### **▪ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 256 c 1 D.lgs. 152/06)

##### **▪ Discarica non autorizzata**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 256 c 3 D.lgs. 152/06)

##### **▪ Miscelazione di rifiuti**



(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 256 c 5 D.lgs. 152/06)

▪ **Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 256 c 6 D.lgs. 152/06)

▪ **Bonifica dei siti**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 257 c 1 D.lgs. 152/06)

▪ **Bonifica dei siti da sostanze pericolose**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 257 c 2 D.lgs. 152/06)

▪ **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 258 c 4 D.lgs. 152/06)

▪ **Traffico illecito di rifiuti**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 259 c 1 D.lgs. 152/06)

▪ **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 260 c 1 D.lgs. 152/06)

▪ **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 260 c 2 D.lgs. 152/06)

▪ **Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 279 c 5 D.lgs. 152/06)

▪ **Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 1 c 1 D.lgs. 150/92)

▪ **Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 1 c 2 D.lgs. 150/92)

▪ **Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 6 c 4 D.lgs. 150/92)

▪ **Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 3 bis c 1 D.lgs. 150/92)

▪ **Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 3 c 7 L. 549/93)

▪ **Inquinamento doloso provocato da navi**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 9 c 1 Dlgs 202/07)

▪ **Inquinamento doloso provocato da navi**

(Art. 25 undecies D.lgs. 231/01, D.lgs. 121/11. – Introdotto il 16/08/2011 – Art. 9 c 2 Dlgs 202/07)

**Q. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE**

▪ **Impiego di lavoratori irregolari**

(Art. 25 duodecies D.lgs. 231/01, d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 – Introdotto il 09/08/2011 – Art. 72 7bis c.p.)

## **R. DELITTI PRIVACY**

- **Trattamento illecito di dati**

*(D.lgs. n. 93/2013 – Introdotto il 17/08/2013 – Art. 167 D.lgs. 193/2003)*

- **Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante**

*(D.lgs. n. 93/2013 – Introdotto il 17/08/2013 – Art. 168 D.lgs. 193/2003)*

- **Inosservanza di provvedimenti del Garante**

*(D.lgs. n. 93/2013 – Introdotto il 17/08/2013 – Art. 170 D.lgs. 193/2003)*

## **1.2 L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE" COME POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

L'art. 6 del decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità prevede, tuttavia un forma specifica di esonero dalla stessa che si ha qualora l'Ente dimostri che:

- a) lo stesso ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto modelli di organizzazione e di gestione atti a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- b) che il compito di vigilare sulla funzionamento e l'osservanza dei modelli è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo predisposto.

Il modello di cui al precedente punto "a" per essere atti ad escludere la responsabilità amministrativa posta in capo all'Ente dal decreto devono possedere le seguenti caratteristiche:

- 1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal decreto;
- 2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3. individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- 4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- 5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Detti modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze appena elencate, in conformità a codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

## **2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI HALSA SRL**

### **2.1 FINALITÀ PERSEGUITE DALLA HALSA S.R.L. CON L'ADOZIONE DEL MODELLO**

Halsa S.r.l. (di seguito HLS.) sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzioni delle attività aziendali, a tutela della propria immagine e del lavoro dei propri dipendenti ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del modello di organizzazione di gestione ex Decreto legislativo 231/2001.

Tale iniziativa, presa simultaneamente con l'emanazione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale modello costituisca un valido elemento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di HLS. affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Detto Modello è stato predisposto da HLS. tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee guida emanate da Assobiomedica , Associazione di categoria nonché dopo un'attenta analisi dei modelli adottati e resi pubblici dai principali operatori economici italiani.

Il presente modello in nuova revisione ( precedente adozione – DIC 2005 ) è stato adottato dai Soci il 20 Dicembre 2018.

A tale organo spetta anche il compito di verifica periodica e di proposizione di modifiche del presente modello.

### **2.2 FUNZIONE DEL MODELLO**

La funzione del presente modello è la prevenzione, attraverso la creazione di un sistema organico e strutturato di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, dei reati contemplati dal Decreto.

Data l'individuazione delle c.d. "aree e attività a rischio di reato" e la loro conseguente proceduralizzazione le finalità del presente modello sono di:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di Halsa S.r.l. nelle aree "aree di attività a rischio" la consapevolezza di incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche in quelli dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Halsa S.r.l. e che le stesse sono, in ogni caso, contrarie ai principi etici - sociali a cui la Società intende avvalersi nello svolgimento delle proprie attività;
- consentire a Halsa S.r.l. di intervenire tempestivamente per prevenire e/o contrastare la commissione dei reati stessi.

I punti fondamentali del presente modello per la realizzazione effettiva dei principi sopra descritti sono:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole di comportamento e delle procedure istituite;

- la mappa delle “aree di attività a rischio” in cui l'azienda si trova ad operare, ovvero di quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che possano essere commessi i reati contemplati dal decreto;
- l'attribuzione all'ODV di compiti specifici di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e la documentazioni delle operazioni a rischio;
- il rispetto della separazione delle funzioni;
- la definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali e del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

### **2.3 STRUTTURA DEL MODELLO**

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali” Predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel decreto; è parte integrante del presente modello e ad esso allegato anche lo “Statuto dell'Organismo di Vigilanza” con il quale viene specificata la composizione le funzioni ed i poteri del predetto organismo.

Allo stato attuale Halsa S.r.l. si è provveduto alla redazione delle seguenti parti speciali:

“Parte Speciale A”, che contempla i reati in precedenza raggruppati all'interno del novero dei i.c.d. reati nei confronti della Pubblica Amministrazione(Par 1.1 lettera A).

“Parte Speciale B”, che contempla i reati in precedenza raggruppati all'interno del novero di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza (Par 1.1 lettera B).

Relativamente alle altre fattispecie di reato previste ed elencate si specifica quanto segue:

#### **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

- Relativamente a detti reati Halsa S.r.l. ha ritenuto viste le proprie dimensioni, la propria struttura e il ramo di attività di ritenere, tenuto conto del fatto che per rientrare nel campo di applicazione del Decreto detti reati debbano essere commessi nel suo interesse o a suo vantaggio ha ritenuto gli stessi irrealizzabili all'interno della propria struttura se non in casi meramente ipotetici. Ritenendo le istruzioni operative impartite nonché le previsioni del Codice Etico sufficienti ad escludere la commissione di detti reati anche nei predetti casi ipotetici ha escluso la previsione per gli stessi di una parte speciale.

#### **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

- Relativamente a detti reati Halsa S.r.l. ha ritenuto viste le proprie dimensioni, la propria struttura e il ramo di attività di ritenere gli stessi estranei alla propria attività e pertanto di escludere quindi la previsione di una parte speciale.

#### **FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

- Relativamente a detti reati Halsa S.r.l. ha ritenuto viste le proprie dimensioni, la propria struttura e il ramo di attività di ritenere gli stessi irrealizzabili all'interno della propria struttura e di escludere quindi la previsione di una parte speciale relativa ad essi.

#### **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

- Analogamente a quanto previsto per i reati di cui al precedente capoverso Halsa S.r.l. ha ritenuto viste le proprie dimensioni, la propria struttura e il ramo di attività di ritenere i reati qui richiamati irrealizzabili all'interno della propria struttura e di escludere quindi la previsione di una parte speciale relativa ad essi.

#### **REATI SOCIETARI**

- Alla data odierna Halsa S.r.l., anche alla luce dei controlli effettuati sulla corretta applicazione del presente modello all'interno della propria struttura, che non hanno evidenziato nessuna anomalia, ha ritenuto valida la sua precedente determinazione con la quale, in considerazione delle proprie dimensioni e della propria struttura, riteneva di difficilissima realizzazione i reati qui richiamati e pertanto considera di non dover procedere all'elaborazione di una singola parte speciale; si riserva tuttavia di integrare il presente modello, qualora ne ravvisasse la necessità.

#### **REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI**

- Anche per detti reati Halsa S.r.l. ha ritenuto viste le proprie dimensioni, la propria struttura e il ramo di attività di ritenere gli stessi irrealizzabili all'interno della propria struttura e di escludere quindi la previsione di una parte speciale relativa ad essi.

#### **PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI**

- Reato escluso in quanto ritenuto Irrealizzabile.

#### **DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

- Relativamente a detti reati Halsa S.r.l. ritiene realizzabili all'interno della propria struttura solamente le seguenti fattispecie:
  - (i) Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
  - (ii) Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
  - (iii) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);

Relativamente alle lettere i e ii Halsa S.r.l. ritiene sufficienti le prescrizioni previste dal proprio sistema di qualità con la Procedura "01p31\_Procedura informatici (CED) - revisione 2 -URG" (alla quale si rimanda) con la quale viene regolamentato l'utilizzo della rete da parte dei dipendenti. Halsa S.r.l. ritiene di non ravvisare altre possibilità di realizzazione relativamente a detti reati.

Relativamente alla lettera iii non si ritiene sussistere allo stato attuale alcun rischio; per analogia si rimanda in ogni caso a quanto statuito in materia di convegni e congressi.

- Tenuto conto di quanto sopra, pertanto, Halsa S.r.l. ha ritenuto di dover di escludere quindi la previsione di una parte speciale relativa a questi reati.

#### **REATI DI ABUSO DI MERCATO**

- Relativamente a detti reati Halsa S.r.l. ritiene che gli stessi, tenuto conto delle dimensioni della Società e delle informazioni in possesso delle stesse siano di difficile realizzazione; considera inoltre sufficienti (con particolare riguardo al reato di "Abuso di informazioni privilegiate" ) le prescrizioni previste da Codice Etico dalla stessa adottato.

#### **RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

- Relativamente a detti reati Halsa S.r.l. ritiene che gli stessi, siano di difficile se non impossibile realizzazione; considera inoltre sufficienti le prescrizioni previste da Codice Etico dalla stessa adottato e le normali misure di analisi e controllo dell'attività economica.

#### **REATI TRANSAZIONALI**

- Reati per i quali, tenuto conto la natura degli stessi si sono ritenuti di pressoché impossibile realizzazione e pertanto non è stata ritenuta necessaria la previsione di una parte speciale.

#### **DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

- Per detti reati è in considerazione delle attività svolte sono state ritenute sufficienti alla prevenzione della commissione degli stessi le istruzioni impartite; si è pertanto ritenuto di non dover prevedere per detti reati una parte speciale.

#### **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

- In relazione a detto reato non si è ritenuto di redigere alcuna parte speciale considerando le prescrizioni del codice etico e le prescrizioni presenti all'interno della parte speciale "A" in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari; Per le attività aziendali che esulano da quelle di cui alla predetta parte speciale sono state ritenute sufficienti le prescrizioni del codice etico.

#### **REATI AMBIENTALI**

- In considerazione della natura dell'attività sociale, delle procedure presenti all'interno della struttura si è ritenuta non necessaria la redazione di una parte speciale in relazione ai predetti reati.

#### **DELITTI PRIVACY**

- Essendo la società dotata di documento programmatico sulla sicurezza alla data odierna non si è ritenuto di prevedere un'apposita parte speciale.

E' demandato alla Amministratore anche su proposta dell'ODV, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, la successiva integrazione del presente modello in riferimento ai reati già contemplati dallo stesso ed esclusi allo stato dei fatti nonché per nuove tipologie di reato che dovessero essere introdotte con la redazione di ulteriori Parti Speciali.

## **2.4 PREDISPOSIZIONE, APPROVAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NELL'AMBITO DELLA ATTIVITÀ SVOLTA DALLA HALSA S.R.L**

L'adozione del Modello nell'ambito di Halsa S.r.l. è stata attuata secondo i seguenti criteri:

### **a. Predisposizione del modello**

L' Amministratore ha predisposto tale modello prestando attenzione agli altri modelli esistenti all'interno dell'ordinamento italiano. Ha provveduto alla realizzazione del modello attenendosi ai principi ed alle modalità precedentemente esplicate .

### **b. Approvazione del Modello**

Il presente Modello, costituito dalla Parte generale e dalla Parte Speciale A, dalla Parte Speciale B è stato approvato dai Soci di Halsa S.r.l. in data 20 Dicembre 2018 è quindi da considerarsi, conformemente alle disposizioni del decreto un atto di emanazione dell'organo dirigente.

### **c. diffusione**

Del presente modello viene data copia a tutti i dipendenti, e collaboratori della Halsa S.r.l.; ne viene data comunicazione della sua apposizione in bacheca aziendale.

Sarà compito dell'ODV, che potrà avvalersi anche di audit, anche semplicemente interlocutori verbali verificare l'effettiva comprensione del modello da parte delle figure sopra indicate.

Relativamente ai collaboratori esterni sarà condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con la Società, ed in articolare contratti di fornitura, outsourcing, mandato, agenzia, procacciamento di affari, associazione in partecipazione e consulenza l'assunzione dell'obbligo da parte del contraente di rispettare i principi del presente Modello organizzativo e/o i Protocolli applicabili.

I contratti con soggetti esterni dovranno pertanto prevedere espressamente l'obbligo del rispetto del presente Modello e dei principi del Codice Etico.

In caso di Violazione, saranno previste clausole risolutive o di recesso a favore della Società, con ulteriore richiesta di risarcimento del danno.

## **2.5 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO**

Essendo detto Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza dell'Amministratore della Halsa S.r.l. anche su proposta dell'ODV

Viene riconosciuta all'Amministratore di Halsa S.r.l. la facoltà di apportare al presente modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

Lo stesso modello prevede, inoltre, in alcune Sue parti la competenza esclusiva della Amministratore ad apportare integrazioni di carattere specifico.



### **3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

#### **3.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Secondo Le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella relazione di accompagnamento al Decreto, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza ("ODV") debbono essere:

- a) autonomia e indipendenza
- b) professionalità
- c) continuità d'azione

##### **a) Autonomia ed indipendenza**

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l'ODV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'Organismo di Vigilanza una dipendenza gerarchica, la più elevata possibile, e prevedendo un'attività di reporting al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

##### **b) Professionalità**

L'ODV deve possedere al suo interno competenze tecnologiche e professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività del giudizio.

##### **c) Continuità d'azione**

L'ODV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere pertanto una struttura interna, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello e promuoverne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

L'ODV di HALSA coincide con la Figura dell'AMMINISTRATORE, vista la struttura di micro impresa di Halsal.

Per la sua attività, l'ODV di Halsal S.r.l. è supportato da tutte le funzioni aziendali e si può avvalere di altre professionalità esterne di volta in volta necessarie.

#### **3.2 CRITERI ADOTTATI PER LA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

La dottrina e la Prassi hanno elaborato diverse ed eterogenee soluzioni in merito alla possibile composizione dell'ODV, ciò anche in considerazione delle diverse caratteristiche dimensionali dell'ente, delle relative regole di Corporate Governance e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Al riguardo l'Amministratore della Società Halsa S.r.l ha analizzato diverse possibili soluzioni ipotizzate dalle associazioni di categoria e dalla dottrina, ai fini di una completa valutazione.

Alla luce di tali analisi e considerazioni e viste le dimensioni della Halsa S.r.l L'Amministratore è pervenuto alla conclusione che la soluzione che, allo stato attuale, meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto è rappresentata dal conferire le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D:Lgs. 231/2001 allo Stesso Amministratore .

la Funzione Legale della Società, le cui conoscenze della struttura organizzativa della medesima possono facilitare la reale e concreta attività dell'ODV così come previsto dal Decreto;

La predetta soluzione, infatti, incontra tutti i requisiti previsti dalla normativa in termini di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

Per svolgere al meglio i compiti previsti dal Decreto e descritti nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza, lo stesso potrà, al proprio interno, fissare specifiche funzioni ed attività in base a specifiche competenze

Tenuto conto delle peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'ODV è supportato da tutte le funzioni interne aziendali e può inoltre avvalersi del supporto di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

### **3.3 FUNZIONI E POTERI**

In relazione ai poteri ed alle funzioni dell'Organismo Di Vigilanza si rimanda all'allegato "Statuto dell'Organismo Di Vigilanza" che è da considerarsi parte integrante del presente Modello

### **3.3 REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI**

Annualmente l' Amministratore, redige un report scritto sull'attuazione del modello presso Halsa S.r.l.

## **4. SELEZIONE, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE**

### **4.1 SELEZIONE DEL PERSONALE**

ODV valuta la congruità delle procedure di valutazione esistenti in fase di selezione del personale con le esigenze aziendali correlate all'applicazione del Decreto, nonché vigila sulla loro reale applicazione.

### **4.2 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE**

Valutata l'importanza degli aspetti formativi e informativi, la Società si attiverà al fine di garantire la conoscenza al personale del Decreto, degli obblighi derivanti dal medesimo e di quelli derivanti dal presente Modello.

La formazione verrà effettuata nei confronti di tutto il personale (apicale e sottoposti) in maniera proporzionale al coinvolgimento del soggetto con le prescrizioni del Modello.

ODV sovrintende, alla formazione del personale ai fini dell'attuazione del Presente Modello. Tale attività di formazione ed informazione che, in ogni caso, dovrà essere attuata all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, in caso di mutamenti della funzione della persona o di modifiche del Modello dovrà uniformarsi alla seguenti prescrizioni:

- **Comunicazione iniziale a tutto il personale in forza allo stato circa l'attuazione del modello.**

Tale comunicazione verrà data con deposito nella bacheca aziendale visionabile da tutti i dipendenti e collaboratori della società.

- **Personale Direttivo e con funzioni di Rappresentanza dell'ente.**

Per il personale già in attività contestualmente alla diffusione del presente modello e del codice etico, che verranno consegnati in copia, verrà effettuato dall'ODV un corso iniziale che verrà, di volta in volta, esteso ai neo assunti. Successivamente ODV si riserva di effettuare audit periodici per la verifica dell'attuazione e della comprensione del Modello. Eventuali modifiche o aggiornamenti dello stesso verranno comunicati in formato di posta elettronica. In caso di variazioni sostanziali sarà compito dell'ODV valutare la necessità di ulteriori seminari.

- **Nuovi Assunti.**

Ai neo assunti verrà consegnato un set informativo contenente oltre al materiale contenente altre procedure aziendali (es. privacy, sicurezza etc. etc.) il testo del Decreto Legislativo 231/01, il presente Modello, ed il codice etico.

I dipendenti in tutti i casi sopra menzionati dovranno sottoscrivere un apposito modulo di presa coscienza ed accettazione.

Eventuali modifiche o aggiornamenti verranno comunicati a cura di ODV a mezzo posta elettronica.

### **4.3 COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER**

Amministratore, valuta la congruità delle procedure di valutazione esistenti in fase di selezione di collaboratori esterni operanti in aree di attività a rischio con le esigenze aziendali correlate all'applicazione del Decreto, vigila sulla loro reale applicazione. ODV organizza per i collaboratori esterni, operanti nelle aree di attività a rischio un seminario di informazione sul Modello comunica in forma scritta eventuali variazioni o aggiornamenti.

ODV provvede a farsi rilasciare dai collaboratori esterni dichiarazione su apposito modulo di essere a conoscenza, di aver compreso e di accettare incondizionatamente le politiche aziendali relative a quanto previsto dal presente Modello.

ODV provvede all'aggiornamento della contrattualistica aziendale in tal senso.

All'atto della sottoscrizione di contratti con dei nuovi collaboratori esterni ODV ripeterà le procedure sopra descritte.

ODV valuterà l'esigenza di effettuare audit presso i collaboratori per verificare l'effettiva comprensione ed attuazione del presente Modello.

## **5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **5.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DI TERZI**

Oltre a quanto previsto nelle singole Parti Speciali e fermo restando quanto statuito dell'allegato "Statuto dell'Organismo di Vigilanza" dovrà essere portata a conoscenza dell'ODV ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del presente Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono, a riguardo, le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività di Halsa S.r.l. devono essere altresì segnalati comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da Halsa S.r.l.;
- l'afflusso di informazioni, ivi comprese quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'ODV;
- ODV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente gli autori della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione motivando per iscritto eventuali rifiuti a di procedere ad un'indagine interna; l'esito di detta procedura dovrà essere comunicato periodicamente all'Amministratore;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal codice etico, potranno essere in forma scritta e avere come oggetto ogni violazione, o sospetta violazione, del modello;
- ODV garantirà i segnalanti da ogni possibile ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei soggetti interessati;

### **5.2 OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVA AD ATTI UFFICIALI**

Oltre a quanto specificato nel capitolo precedente devono essere obbligatoriamente trasmesse a ODV le informazioni relative a:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti di Halsa S.r.l. in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali dai quali possano emergere fatti, atti, eventi o omissioni tali da far ritenere possibile la commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- le notizie concernenti l'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello.

ODV valuta la congruità della presente lista e stabilisce variazioni alla stessa.

## **6. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **6.1 LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE**

L'effettiva attuazione del Modello è garantita da un sistema di sanzioni commisurate alla violazione.

Tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Il sistema disciplinare prevede sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporti.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esistenza e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, L'Amministratore, in:

1. comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale nell'esecuzione di Attività a rischio di reato, quali ad esempio:
  - violazioni delle procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali;
  - violazione, aggiramento o disattivazione colposa di uno o più Protocolli;
2. comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti dell'Amministratore e/o Dipendente quali:
  - adozione, nell'espletamento delle attività a rischio di reato, di comportamenti di cui al precedente punto 1. diretti in modo non equivoco al compimento di un reato o a rappresentarne l'apparenza a danno della Società;
3. comportamenti tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più reati o inerenti fatti illeciti presupposti di reati, ovvero comportamenti di cui al precedente punto 1. commessi con dolo.

### **6.2 SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE**

Il mancato rispetto e/o la violazione dei comportamenti sopra enunciati vengono definiti come "illeciti disciplinari".

Le sanzioni irrogabili generate da tali illeciti disciplinari rientrano, quindi, tra quelle previste dal regolamento interno aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della gravità.

In particolare si prevede che:

1. Incorre nei provvedimenti di **RICHIAMO VERBALE O AMMONIZIONE SCRITTA** il lavoratore che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'ODV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli ecc.) o adotti nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso.
2. Incorre nei provvedimenti della **MULTA** il lavoratore che:
- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.
3. Incorre nei provvedimenti della **SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE** il lavoratore che:
- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Halsa S.r.l. arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione di pericolo all'integrità dei beni della stessa.
4. Incorre nei provvedimenti di **LICENZIAMENTO CON PREAVVISO** il lavoratore che:
- adotti volontariamente o con grave colpa, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, anche senza che questo si realizzi (Es. regalo a dipendente pubblico eccedente in maniera non significativa le normali relazioni commerciali), pur tuttavia non così grave da incorrere nelle prescrizioni di cui al successivo punto 5.
5. Incorre nei provvedimenti di **LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO** il lavoratore che:
- adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Halsa S.r.l. di misure previste dal contratto di lavoro.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di procedimenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- ad altre particolari circostanze che accompagnino la violazione disciplinare.

Relativamente all'accertamento delle succitate infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti alla Direzione Aziendale.

ODV ha il compito di monitorare costantemente il sistema disciplinare.

### **6.3 COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER**

Condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con la Società ed in particolare contratti di mandato, agenzia, procacciamento di affari, associazione in partecipazione e consulenza, è l'assunzione dell'obbligo da parte del contraente di rispettare i principi del Modello Organizzativo e/o i Protocolli applicabili.

I contratti con soggetti esterni dovranno prevedere pertanto espressamente l'obbligo del rispetto del Modello e dei principi del Codice Etico.

In caso di violazione delle prescrizioni del modello e dei principi del codice etico saranno previste clausole risolutive o di recesso dai contratti regolatori del rapporto a favore della Società con ulteriore riserva di richiesta di risarcimento del danno.

## **VERIFICHE PERIODICHE**

### **7.1 VERIFICHE PERIODICHE**

Le procedure di verifica del presente modello si distinguono in:

**a. verifiche sugli atti**

- Annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società nelle aree di attività a rischio di reato, il compito di tale controllo è affidato all'ODV.

**b. verifiche delle procedure**

- periodicamente deve essere verificato l'effettivo funzionamento del presente modello con le modalità stabilite dall'ODV. Sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute dall'ODV, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto con audit ed interviste a campione.

## **8. MODELLO E CODICE ETICO**

### **8.1 MODELLO E CODICE ETICO**

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico pur presentando il Modello, per le finalità dallo stesso perseguite, una portata diversa.

Il Codice Etico esprime, infatti, dei principi di “deontologia aziendale” che Halsa S.r.l. riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza di tutti i dipendenti:

Il Modello risponde all’esigenza di tutelare Halsa S.r.l. e di prevenire la commissione di attività che possano essere configurate come reati espressamente previsti da Decreto e, quindi evitare che la Halsa S.r.l. ricorra nelle sanzioni previste dal Decreto medesimo.

### **8.2 MODELLO E ALTRE PROCEDURE**

In caso di contrasto tra altre procedure esistenti in Halsa S.r.l. e le procedure previste dal presente modello queste ultime saranno ritenute vincolanti e riconosciute come quelle da applicare.

## **PARTE SPECIALE “A”**

### **A. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)**

#### **A.1 NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO**

Preliminare all’analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, oggetto della presente parte speciale, è la definizione delle nozioni di:

- Pubblica Amministrazione
- Pubblico Ufficiale;
- Incaricato di Pubblico Servizio;

Per **Pubblica Amministrazione** (di seguito anche “PA”) si intende, in estrema sintesi, l’insieme di enti e soggetti pubblici, (es. Stato, ministeri, regioni, provincie, comuni etc.) privati (es. Amministrazioni aggiudicatrici, concessionari etc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell’interesse della collettività e quindi nell’interesse pubblico.



Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio dei predetti Enti Pubblici ed, in generale, il “buon andamento” dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione e, nel caso di truffa, il patrimonio pubblico.

Per **Pubblico Ufficiale** (di seguito anche “**PU**”) la nozione che viene adottata ai fini del presente Modello è quella fornita direttamente dal legislatore all’art. 357 del codice penale dove viene indicato come PU chiunque eserciti

*“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*

E', ai fini del presente modello, “*pubblica funzione legislativa*” l’esercizio di quei poteri che si esplicano nell’attività normativa vera e propria nonché nelle attività accessorie e preparatorie di quest’ultima; pertanto è da intendersi come PU, ai fini del presente modello, chiunque a livello nazionale (regionale, provinciale) e comunitario partecipi all’esplicazione di tali poteri.

E', ai fini del presente modello, “*pubblica funzione giudiziaria*” l’esercizio di quei poteri che si esplicano nell’attività dello *iudicare* in senso lato ed inclusivo, pertanto, di tutte le attività collegate alla predetta funzione e legate, in genere, all’amministrazione della giustizia. Pertanto è da intendersi come PU, ai fini del presente modello, chiunque a livello nazionale e/o comunitario svolga e/o partecipi ad una delle attività sopra richiamate.

E', ai fini del presente modello, “*pubblica funzione amministrativa*” l’esercizio di quelle attività riconducibili ai poteri deliberativo, autoritativo e certificativo propri della PA; pertanto è da intendersi come PU, ai fini del presente modello, chiunque partecipi all’esplicitarsi dei poteri di cui sopra.

Per **Incaricato di Pubblico Servizio** (di seguito anche “**IPS**”) deve intendersi ai fini del presente modello (ex art. 358 C.p.) *“coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività' disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*

E' da intendersi come IPS, pertanto, chiunque svolga una pubblica attività non riconducibile ad una delle pubbliche funzioni di cui all’art. 357 C.p., di cui in precedenza, e non concernente semplici mansioni d’ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale ed, in quanto tale, priva di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

L’esempio più rilevante di IPS è la figura di un dipendente di un ente che svolge un servizio pubblico anche avendo natura privata.

## **A.2 I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/01. NOZIONE ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE.**

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati agli artt. 24 e 25 (c.d. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) del Decreto nonché una breve esemplificazione delle possibili modalità di degli stessi, fermo restando che, ai sensi dell’art. 26 del decreto, è sanzionabile anche il fatto che dette fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Di detti reati vengono anche riportate le sanzioni.

▪ **Malversazione in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.)**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Sanzioni Amministrative: Da un minimo di 100 quote ed un massimo di 600 quote.  
Sanzioni Interdittive: da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 24 mesi

Tale ipotesi di reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente Pubblico, o della Comunità europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

La fattispecie di reato si configura pertanto, qualora, le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata; in concreto, pertanto il reato potrebbe realizzarsi qualora la Società riceva un finanziamento per determinati fini e la Stessa e/o un proprio dipendente, destini tali somme ad altri fini.

▪ **Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee.**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Sanzioni Amministrative: Da un minimo di 100 quote ed un massimo di 600 quote.  
Sanzioni Interdittive: da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 24 mesi  
Sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità

Tale ipotesi di reato si configura qualora mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico, o della Comunità europee.

La fattispecie di reato si configura pertanto mediante il solo utilizzo o la presentazione di documenti e/o dichiarazioni false senza che a nulla rilevi l'effettivo utilizzo di quanto percepito, tale reato risulta essere residuale a quello di Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) e si potrebbe perfezionare qualora la Società ottenga un finanziamento a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

▪ **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee**

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

*Sanzioni Amministrative: Da un minimo di 100 quote ed un massimo di 600 quote.  
Sanzioni Interdittive: da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 24 mesi*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno ad uno dei soggetti sopra indicati.

Per artificio o raggio si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza: Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche extrapenale.

Tale reato si può configurare, a titolo meramente esemplificativo, nel caso in cui nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione alle procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, supportate ad esempio da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

▪ ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche***

*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

*Sanzioni Amministrative: Da un minimo di 100 quote ed un massimo di 600 quote.  
Sanzioni Interdittive: da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 24 mesi*

Tale ipotesi di reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche, l'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto per "erogazione pubblica" deve intendersi ogni attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, da enti Pubblici o dalle Comunità europee.

▪ ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico***

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.*

*Sanzioni Amministrative: Da un minimo di 100 quote ed un massimo di 600 quote.  
Sanzioni Interdittive: da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 24 mesi*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati nello stesso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto a danno terzi.

Tale alterazione del funzionamento di un sistema informatico può riguardare sia la componente software che la meccanica dello stesso; a titolo esemplificativo, pertanto, il reato potrebbe verificarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico al fine di modificare i dati in esso contenuti (es. l'alterazione della data al fine di far rientrare la domanda di partecipazione a gara nei termini previsti).

#### ▪ **Corruzione per l'esercizio della funzione**

*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)*

*Sanzioni Amministrative: Da un minimo di 100 quote ed un massimo di 200 quote.*

*Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

*Tale reato si prefigura quando il pubblico ufficiale esercitando una funzione non contraria ad un atto d'ufficio riceve un indebito compenso (es. un compenso per accelerare il pagamento di una somma dovuta)*

#### ▪ **Istigazione alla corruzione**

*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2. (OMISSIS) 3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)*

*Sanzioni Amministrative: Da un minimo di 100 quote ed un massimo di 200 quote.*

*Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

*Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.*

#### ▪ **Pene per il corruttore**

*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ALL'ART.318)*

*Sanzioni Amministrative: Da un minimo di 200 quote ed un massimo di 600 quote.*

*Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

*Con tale articolo non vi è una fattispecie di reato ma l'indicazione delle sanzioni per il soggetto attivo nei reati richiamati dall'articolo ovvero Corruzione per l'esercizio della funzione, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, Circostanze aggravanti, Corruzione in atti giudiziari e Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio ai quali si rimanda.*

#### ▪ **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio**

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)*

*Sanzioni Amministrative: Da un minimo di 200 quote ed un massimo di 600 quote.*

*Sanzioni Interdittive: da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 24 mesi*

*Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro e/o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio determinando così un vantaggio in favore dell'offerente.

Tali attività potranno estrinsecarsi sia nel compimento di atti dovuti (es. velocizzando l'evasione di una pratica) sia in atti contrari ai suoi doveri d'ufficio (ad esempio accettando denaro per l'aggiudicazione di una gara).

Detta ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto nel caso in esame vi è tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco la dove nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

#### ▪ **Corruzione in atti giudiziari**

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. (omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)*

*Sanzioni Amministrative: Da un minimo di 200 quote ed un massimo di 600 quote.*

*Sanzioni Interdittive: da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 24 mesi*

*Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, La Halsa S.r.l. o un suo collaboratore o un suo partner sia parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nello stesso, uno dei soggetti indicati corrompa un pubblico ufficiale.

#### ▪ **Induzione indebita a dare o promettere utilità**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)"*

*Sanzioni Amministrative: Da un minimo di 300 quote ed un massimo di 800 quote.*

*Sanzioni Interdittive: da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 24 mesi*

*Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

Si tratta del reato di induzione in corruzione introdotto nell'ordinamento nel novembre 2012

A prima vista parrebbe ricadere nella prescrizione della concussione ma così non è poiché la giurisprudenza ha distinto tale ipotesi sottolineando come nella prima (concussione) vi sia una "costrizione" mentre nell'induzione invece, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio agisce con modalità ovvero con forme di pressione più blande, tali da lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa: il quale concorre nel reato perché gli si prospetta un qualche vantaggio diretto e decide di dare o promettere - più che per evitare il danno prospettato dal pubblico funzionario - per conseguire il predetto vantaggio.

A differenza della concussione pertanto della Concussione tale reato potrebbe avere una casistica maggiore e a tale riguardo è stato previsto un apposito corso.

#### ▪ **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)*

*Sanzioni Amministrative: Da un minimo di 200 quote ed un massimo di 800 quote.*

Con tale articolo non vi è una fattispecie di reato ma estensione dei reati di Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e Circostanze aggravanti, anche all'incaricato di pubblico servizio.

#### ▪ **Istigazione alla corruzione**

*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

*Sanzioni Amministrative: Da un minimo di 200 quote ed un massimo di 600 quote.*

*Sanzioni Interdittive: da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 24 mesi*

*Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

Con tale articolo vien sanzionato anche il tentativo di realizzare i reati di corruzione e concussione, anche in forma induttiva, qualora gli stessi non si siano poi compiuti. Per l'analisi si rimanda pertanto a tali reati.

#### ▪ **Concussione**

*Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni » (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)*

*Sanzioni Amministrative: Da un minimo di 300 quote ed un massimo di 800 quote.*

*Sanzioni Interdittive: da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 24 mesi*

*Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a se o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso nell'ipotesi che un dipendente e/o un collaboratore della Halsa S.r.l. concorra nel reato del pubblico ufficiale il quale, approfittando della sua qualità compia atti che rientrino nelle fattispecie sopra descritte e che da tali comportamenti derivi, in qualche modo un vantaggio per la Halsa S.r.l..

#### ▪ **Circostanze aggravanti**

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro*

o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

*Sanzioni Amministrative: Da un minimo di 300 quote ed un massimo di 800 quote.*

*Sanzioni Interdittive: da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 24 mesi*

*Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

Si tratta di un caso speciale della Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio al quale si rimanda.

▪ ***Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri***

*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)*

*Sanzioni Amministrative: Da un minimo di 300 quote ed un massimo di 800 quote.*

Anche on tale articolo non vi è una fattispecie di reato ma estensione dei reati nello stesso indicati a quei soggetti che ricoprono incarichi equipollenti a quelli pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio presso amministrazioni di nazioni estere e/o di enti giuridici sovranazionali.

### **A.3 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO**

Alla luce di quanto su esposto risulta evidente che per il configurarsi di uno dei reati sopra descritti occorre, come presupposto, l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato).

Analizzate dunque le molteplici attività svolte dalla Halsa S.r.l. ed aventi come controparte la PA.. (attività tutt'altro che residuali nel complesso di quelle aziendali) si è ritenuto opportuno, sia tenendo conto di ragioni di economia, di controllo e di effettiva efficacia del sistema, sia tenuto conto, in ragione dell'esperienza, della presenza di dette attività all'interno delle attività aziendali, sia avendo riguardo agli interessi economici prodotti da dette attività (più sono alti gli interessi economici maggiori sono le possibilità di verificarsi di tali fattispecie criminose) di circoscrivere le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio di reato, ai fini del presente modello, a quelle relative alla partecipazione a procedure competitive con la conseguente esclusione, allo stato di fatto di tutte le altre attività intrattenute dalla Halsa S.r.l. con la Pubblica amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, pertanto vengono considerate come "aree di attività a rischio di reato" ai fini del presente modello e, segnatamente, della presente Parte Speciale "A":

1. la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici per l'assegnazione di appalti, di fornitura o di servizi od altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi per tale anche un contesto in cui pur non essendoci altri concorrenti, ad esclusione della Halsa S.r.l., in una particolare procedura l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato.

Costituiscono, inoltre, situazioni di particolare criticità, all'interno delle aree precedentemente indicate:

- a. la partecipazione a procedure di gara a negoziazione diretta;
- b. la partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1. in associazione con un Partner anche quando la stessa si configuri in forma di ATI, consorzio ecc. ecc.;
- c. l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1. di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo.
- d. la partecipazione alle procedure di cui sopra relativamente all'assegnazione dei contratti di manutenzione delle attrezzature sanitarie in possesso di enti pubblici.

Relativamente ai reati di cui agli artt. 316 bis, 316 ter, 640 e 640 bis del Codice Penale si statuisce che deve essere data, senza particolare formalità, anche a semplice mezzo mail, all'ODV evidenza dell'intenzione da parte della Società di usufruire di una delle agevolazioni contemplate dai predetti articoli e che deve essere conservata traccia di tutta la documentazione inerente a dette operazioni

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio di reato potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione di Halsa S.r.l. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.



### **A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, e dipendenti di Halsa S.r.l. ("Esponenti Aziendali") nonché da collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale che compongono i "Destinatari" del presente documento.

In Particolare:

**Funzionari addetti alle vendite**

**Responsabile del servizio di assistenza tecnica**

**Impiegati dell'Ufficio vendite e fatturazione**

**Impiegati dell'ufficio commerciale**

**Agenti**

**Procacciatori d'affari solo nel caso in cui la controparte sia un ente pubblico.**

**Evidenza della presente parte speciale dovrà comunque essere data a tutti i soggetti che nello svolgimento delle proprie attività svolte con la partecipazione della Società abbiano rapporti con la PA.**

### **A.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate e/o altri reati contemplati agli artt. 24 e 25 del Decreto;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra esaminate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle fattispecie di reato sopra esaminate.

Tali finalità vengono perseguite prevedendo l'espresso divieto di porre in atto le attività di cui ai precedenti punti 1.; 2. e 3. . Tale divieto viene posto "in via diretta" per gli "Esponenti Aziendali" ed in via pattizia a carico di collaboratori esterni e Partner.

Nell'ambito di detti comportamenti, sanciti peraltro anche dal Codice Etico di Halsa S.r.l. è fatto divieto ai soggetti di cui sopra di:

- a. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b. distribuire omaggi o regali, al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, per la quale si rimanda al Codice Etico; in particolare è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico o scientifico (pubblicazioni d'arte; pubblicazioni scientifiche). I

- regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c. accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le conseguenze di cui al precedente punto b.;
  - d. effettuare prestazioni nei confronti dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo;
  - e. riconoscere compensi in favore di Collaboratori esterni che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
  - f. presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici al fine di conseguire indebiti vantaggi.

## **A.5 PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO**

Ai fini dell'effettiva attuazione dei divieti sopra descritti si statuisce che le attività nelle "aree di attività a rischio di reato" debbano svolgersi come di seguito descritto:

1. i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le succitate aree di attività a rischio di reato devono essere gestiti in modo unitario; in particolare deve sussistere una formalizzazione degli incarichi aziendali in relazione ai rapporti della Società con la PA ed alla partecipazione della stessa a tutti i procedimenti di gara dove vengano delineate le competenze delle figure interessate, per "procedimento di gara"; "procedimento" e/o "gara" ai fini del presente modello si intende uno dei modi d'acquisto propri della pubblica amministrazione e contemplati dal D.Lgs n. 163/2006 ovvero ai Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari (artt. 28 – 205);
2. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta al procedimento;
3. in relazione al precedente punto 2. deve essere predisposta una procedura affinché i predetti accordi siano proposti, verificati ed approvati da almeno due soggetti appartenenti a Halsa S.r.l.; ovvero il soggetto che verifica e approva sia diverso dal soggetto proponente;
4. le regole di cui ai punti 2. e 3. sopra si applicano anche per gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni ivi compresi gli agenti ed i tecnici relativamente ai contratti di manutenzione;
5. deve essere predisposta una procedura volta a statuire le modalità di conservazione e di accesso agli atti di gara sia esternalizzati che interni nonché alla conservazione degli stessi e delle attività che hanno contribuito alla formazione del processo decisionale (es. attività di marketing, concessione di apparecchiature in conto visione etc.) nonché degli altri atti rilevanti ad essi connessi.
6. deve essere predisposta una procedura che garantisca che ogni nuova figura rientrante fra i destinatari della presente parte speciale riceva prima dell'effettivo inizio dell'attività lavorativa idonea formazione ed informazione sui contenuti della presente parte speciale e affinché svolga un periodo in affiancamento ad un lavoratore esperto al fine di verificare concretamente l'assimilazione della formazione e delle informazioni fornite.

Deve, infine essere formalizzato il fatto che :

- a. nessun tipo di pagamento, relativo alle operazioni oggetto della presente Parte Speciale "A" può essere effettuato cash o in natura;

- b. le dichiarazioni rese ad organismi della Pubblica Amministrazione devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- c. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle succitate attività (es. pagamenti di fatture, rimborsi note spese) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire all'ODV eventuali irregolarità.

## **A.6 ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGLIANZA ( nella fattispecie l'Amministratore)**

L'ODV dovrà tenere presente la storia dell'ente con specifico riferimento alle fattispecie di reato ivi trattate (precedenti violazioni in materia, procedimenti penali, etc.), affinché sia predisposta una procedura particolarmente penetrante per quelle zone contraddistinte nel pregresso a rischio.

L'ODV dovrà comunque verificare la sussistenza, la concreta ed effettiva rispondenza alla realtà e la puntuale applicazione degli aspetti di seguito riportati a titolo esemplificativo:

### **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Relativamente alle operazioni in esame, in merito ai principi generali di comportamento, sarà compito dell'ODV fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- Verifica da parte dell'ODV dell'effettiva sussistenza del divieto di porre in atto le attività di cui ai precedenti paragrafo A. 4 punti 1.; 2. e 3;
- verifica del fatto che il predetto divieto viene sia stato "in via diretta" per gli "Esponenti Aziendali" ed in via pattizia a carico di collaboratori esterni e Partner tramite l'analisi della contrattualistica e del regolamento aziendale;
- verifica periodica tramite l'analisi della documentazione contabile del rispetto di quanto statuito al precedente paragrafo A.4; lettere a., b., c., d. ed e.;
- verifica periodica tramite l'analisi della documentazione relativa ai procedimenti di gara del rispetto di quanto statuito al precedente paragrafo A.4; lettera f.;

### **PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE**

Relativamente alle operazioni in esame, in merito al processo di attuazione decisionale, sarà compito dell'ODV fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- sovrintendere all'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate atte alla realizzazione di quanto statuito ai punti 1., 2., e 3. del precedente paragrafo A.5;
- sovrintendere all'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate atte alla realizzazione di quanto statuito ai punti 5. del precedente paragrafo A.5;
- sovrintendere all'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate atte alla realizzazione di quanto statuito ai punti 6. del precedente paragrafo A.5;

E' inoltre compito dell'ODV effettuare verifiche periodiche volte alla verifica dell'effettiva attuazione delle disposizioni di cui sopra.

### **ATTIVITA' DI FORMAZIONE**

E' compito dell'ODV verificare l'effettiva conoscenza e comprensione del modello in generale e della presente parte speciale all'interno della Società; a tal fine l'ODV provvederà:

- proporre un adeguato progetto formativo per il personale ed i collaboratori della Società relativo al presente Modello e differenziato a seconda delle attività svolte dal singolo;
- proporre uno specifico progetto formativo per il personale coinvolto direttamente nelle attività di lavoro oggetto della presente parte speciale specifici percorsi formativi;
- verificare l'avvenuta attuazione della formazione di cui ai punti precedenti;
- effettuare verifiche periodiche, anche tramite questionari dell'effettiva comprensione del Modello all'interno della Società con particolare attenzione alle figure destinatarie della presente parte speciale;
- Conservare la documentazione relativa alla formazione effettuata nonché alla verifica dell'efficacia della stessa.
- **ATTIVITA' ISPETTIVA**

E' compito dell'ODV effettuare con cadenza periodica le attività di controllo necessarie alla verifica dell'attuazione del Modello in generale e della presente parte speciale in particolare, nonché del rispetto delle procedure/istruzioni ad esso collegate da parte di tutte le figure coinvolte.

E' compito dell'ODV segnalare agli organi di competenza secondo quanto stabilito nella precedente sezione "Sistema Disciplinare" tutte le violazioni difformità rilevate nel corso dell'attività ispettiva.

## **PARTE SPECIALE "B"**

### **B. IGIENE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (artt. 25 septies del Decreto)**

#### **B.1 TIPOLOGIA DEI REATI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO**

Il 25 agosto 2007 (introdotto dall'art. 9 legge 123 del 10 agosto 2007) è entrato in vigore l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

Con tale norma sono stati inseriti tra i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001 anche l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Tale articolo è stato modificato (ex art. 300 Decreto Legislativo 81/2008 Testo Unico Sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2008):

Art. 300 – Decreto legislativo 81/2008 (Modifiche del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute e sicurezza sul lavoro) del decreto 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

*“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”*

#### **Art. 583 - Circostanze aggravanti**

*La lesione personale (art. 582) è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:*

*1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*

*2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;*

*3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.*

*La lesione personale (art. 582) è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:*

*1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;*

*2) la perdita di un senso;*

*3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*

*4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;*

*5) l'aborto della persona offesa.*

#### **Art. 589 - Omicidio colposo**

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.*

#### **Art. 590 - Lesioni personali colpose**

*Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.*

*Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre ad un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela (artt. 120; 336 C.P.P.) della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale*

Il Testo Unico Sicurezza (“**D.lgs. 81/2008**” – “**TUS**”) si pone quindi come punto di riferimento per questa parte speciale.

In particolare ciò rileva ai fini della responsabilità dell'ente per il D.Lgs. 231/2001 è quanto indicato di seguito:

**Art. 2 - Definizioni** (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. *Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: (omissis)*

**dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;**

Emerge immediatamente il concetto di “**attuazione di una politica aziendale**”: è da questo concetto che poi deriverà il conseguente **concetto di colpa di organizzazione** che la giurisprudenza, con tutta provabilità, richiamerà ai fini della individuazione della responsabilità dell'azienda ex D.Lgs. 231/2001 (non più quindi “solo” un *interesse/vantaggio* ma un “qualcosa” di ancora non definito).

Il TUS contiene anche il riconoscimento formale, sul piano normativo, di uno strumento operativo di creazione dottrinale (e successivamente elaborato dalla giurisprudenza) estremamente diffuso nella prassi: la c.d. “Delega di Funzioni” ovvero l'atto con il quale il Datore di Lavoro individuato ex lege trasferisce le funzioni peculiari della propria figura ad un altro soggetto inserito nell'organizzazione aziendale.

Recependo le indicazioni fornite nel corso degli anni dalla giurisprudenza formatasi sul punto, il D.Lgs. 81/2008, all'articolo 16 chiarisce – definitivamente, qualora ancora vi fossero dubbi – quali debbano essere i requisiti per la validità ed efficacia della delega di funzioni.

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa (art. 17 D.Lgs. 81/2008) deve possedere i seguenti requisiti (art. 17 D.Lgs. 81/2008):

- a) deve risultare da atto scritto recante data certa;
- b) il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) deve essere accettata dal delegato per iscritto.

La delega deve essere data adeguatamente e tempestivamente pubblicizzata.

Il terzo comma del predetto art. 16 D.Lgs. 81/2008 introduce una modalità di collegamento tra responsabilità individuale del datore di lavoro e attuazione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001:

*“3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4”*

Pare cioè che la corretta attuazione del Modello “esimente” per l’ente, possa avere un analogo effetto sulla c.d. *culpa in vigilando* del datore di lavoro.

Meglio: attraverso il sistema di controllo degli adempimenti previsti nel Modello, il datore di lavoro potrà esercitare il controllo sul corretto adempimento della delega di funzioni.

**Art. 30 – Modelli di organizzazione e di gestione** (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
  - a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  - b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  - c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
  - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  - f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  - g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

Ne consegue che, allo stato dell'arte, una prima valutazione, completa, corretta ed efficace, non soltanto dovrebbe tenere presente quanto sopra indicato, ma dovrebbe soprattutto rispondere positivamente al 5° comma del predetto articolo 30.

**Art. 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente** (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
  - a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;
  - b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione e' commessa:
  - a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);
  - b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
  - c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Inoltre sono previste sanzioni penali per il Preposto (art.56), per il Medico Competente (art. 58) e, soprattutto, per i lavoratori (art. 59).

A ciò deve aggiungersi la sempre crescente responsabilizzazione (anche sul piano penale) operata dall'elaborazione giurisprudenziale nei confronti dell'Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP")

Con riferimento al preposto si deve evidenziare:

Il D.Lgs. 81/2008 concepisce il meccanismo di prevenzione degli infortuni sul lavoro come un sistema organizzato con coinvolgimento di tutte le figure aziendali;

il sistema sanzionatorio che oltre a punire i soggetti tradizionalmente individuati quali ricoprenti le c.c.d.d. "Posizioni di garanzia" e cioè Datore di Lavoro e Dirigenti, amplia notevolmente la responsabilità nel ruolo dei "Preposti" inserendo specificatamente la necessità di adeguata e specifica formazione per tali figure tra le "misure generali di tutela" (art. 15 D.Lgs. 81/2008) nonché disciplinandone espressamente gli obblighi (art. 19 D.Lgs. 81/2008)



## **B.2 ATTIVITA' ED AREE A RISCHIO**

Aree ed attività sono quelle dove possono essere concretamente sviluppati i fattori di rischio generali – validi per tutti i dipendenti ed i soggetti esterni alla azienda – analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi della Società che, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello e che a quest'ultimo viene allegato.

Devono poi essere ritenute anche attività a rischio quelle che, pur non essendo indicate nel predetto documento di valutazione dei rischi siano interessate a specifiche e temporanee attività (es. aree attinenti al c.d. rischio interferenziale).

## **B.3 DESTINATARI**

Tutti coloro che per attività o funzione svolta si trovano nella condizione di applicare, osservare la normativa in tema di sicurezza sotto ogni profilo e, conseguentemente, si attengono a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi e quindi della diversità dei loro obblighi.

Sono da considerare destinatari della presente parte speciale tutti coloro che, per attività o funzione svolta, si trovano nella condizione di applicare, osservare la normativa in tema di sicurezza sotto ogni profilo e, conseguentemente, sono tenuti ad attenersi a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Va peraltro tenuto conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi e, quindi, della diversità dei loro obblighi.

In particolare:

Datore di Lavoro art. 2 lett. b D.Lgs. 81/2008

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

La società non ha provveduto alla nomina del datore di lavoro che pertanto è da identificarsi nell'intero consiglio di Amministrazione.

Gli obblighi sono previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2008.

Dirigenti art. 2 lett. d D.Lgs. 81/2008

Persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Tali figure sono ricavabili dall'organigramma aziendale.

Gli obblighi sono previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 81/2008.

#### Preposti art. 2 lett. e D.Lgs. 81/2008

Persones che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Tali figure si identificano nei "capi reparto"

Tali figure devono essere oggetto di specifica formazione circa il ruolo e le funzioni da espletare; pertanto devono essere adottate procedure ad hoc volte a favorire l'attività di controllo e di iniziativa dei preposti con particolare riferimento al flusso di informazioni tra questi ed il Datore di Lavoro, Dirigenti, RSPP e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ("RLS") al fine di attivare i poteri tipici di tali figure in ragione di quanto rilevato dai preposti stessi.

Gli obblighi sono previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 81/2008.

#### Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione art. 2 lett. f D.Lgs. 81/2008

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D.Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

#### Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione art. 2 lett. g D.Lgs. 81/2008

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D.Lgs. 81/2008, facente parte del servizio di cui alla lettera l).

#### Medico Competente art. 2 lett. h D.Lgs. 81/2008

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 D.Lgs. 81/2008, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29 , comma 1, D.Lgs. 81/2008 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti normativamente previsti.

#### Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 2 lett. i D.Lgs. 81/2008

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

#### Servizio di prevenzione e Protezione dai Rischi art. 2 lett. l D.Lgs. 81/2008

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Si evidenzia che, in sintesi, la norma prevede che:

- deve essere effettuata una formalizzazione degli incarichi aziendali in materia di sicurezza mediante appositi atti di deleghe di funzioni e lettere di incarico accompagnate da adeguata informazione e formazione;
- deve essere predisposta una procedura volta alla verifica periodica dell'idoneità tecnica di dette figure con riferimento ai requisiti soggettivi richiesti dalla normativa, nonché al periodico aggiornamento della struttura aziendale in ragione dei mutamenti dell'organigramma, dell'attività lavorativa aziendale, delle strutture e dei macchinari impiegati;
- deve essere predisposta una procedura volta alla verifica periodica dell'idoneità e dell'adeguatezza delle misure tecniche e dei dispositivi di protezione individuale posti a salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori con riferimento alla evoluzione della tecnica per garantire sempre l'adozione dello standard massimo di riferimento nel settore;
- deve essere predisposta una procedura che preveda un report al Dirigente competente e al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi sulla manutenzione periodica di tutti i macchinari utilizzati nello svolgimento dell'attività lavorativa al fine di verificarne costantemente la rispondenza alle normative;
- deve essere predisposta una procedura che garantisca che ogni neoassunto riceva prima dell'effettivo inizio dell'attività lavorativa idonea formazione ed informazione sui rischi e affinché svolga un periodo in affiancamento ad un lavoratore esperto al fine di verificare concretamente l'assimilazione della formazione e delle informazioni fornite. Tale procedura deve essere estesa anche ai lavoratori interinali e/o a progetto.

#### **B.4 ATTIVITA' DELL'ODV**

L'ODV dovrà tenere presente la storia dell'ente con specifico riferimento agli eventi e adempimenti in tema di sicurezza (precedenti violazioni in materia, procedimenti penali, numero infortuni ed entità degli stessi, libro degli infortuni etc.), affinché sia predisposta una procedura particolarmente penetrante per quelle zone contraddistinte nel pregresso a rischio.

L'ODV dovrà comunque verificare la sussistenza, la concreta ed effettiva rispondenza alla realtà e la puntuale applicazione degli aspetti di seguito riportati a titolo esemplificativo:

##### **A. VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

- Documento di valutazione dei rischi e relativi aggiornamenti (ex Art. 28 D.Lgs. 81/08);
- Documento di valutazione del rischio incendio (ex D.M. 10/03/1998);
- Documento di valutazione di esposizione al rumore (ex D.Lgs. 195/06);
- Documento di valutazione del rischio relativo all'uso di terminali.

##### **B. ADEMPIMENTI FORMALI**

- Nomina e comunicazione nomina RSPP agli enti preposti;
- Nomina del RLS;

- Nomina degli addetti all'antincendio, al primo soccorso ed all'emergenza;
- Verbali delle riunioni periodiche del Servizio di prevenzione e Protezione;
- Documentazione di avvenuta consegna dei DPI.

#### C. PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELL'EMERGENZA

- Certificato di prevenzione incendi;
- Piano di emergenza ed evacuazione;
- Attestati e verbali formazione squadra antincendio e primo soccorso;
- Attestati e verbali formazione sulla gestione delle emergenze e verbali relativa prova;
- Registro delle verifiche e manutenzioni sulle attrezzature antincendio.

#### D. ATTIVITA' DI FORMAZIONE

- Attestati e verbali di formazione del personale preposto;
- Verbali di informazione e formazione lavoratori;
- Documentazione relativa alla formazione del RLS;

#### E. DOCUMENTAZIONE PROCEDURALE

- Gestione dei contratti d'appalto e di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008.

#### F. SORVEGLIANZA SANITARIA

- Nomina Medico Competente;
- Protocollo sanitario – Accertamenti sanitari
- Relazione su sopralluogo Medico Competente.

#### G. DOCUMENTAZIONE TECNICA

- Planimetria e layout aggiornato;
- Certificato usabilità dei locali;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;
- Denuncia e verifica impianto di messa a terra;
- Documentazione generatori di calore e libretto di centrale;
- Dichiarazione di conformità impianti termoidraulici e di trattamento aria;
- Libretti di uso e manutenzione delle macchine/attrezzature.

Oltre alla verifica documentale di quanto sopra, la specifica attività dell'ODV dovrà essere orientata alla verifica della ulteriore sussistenza documentale e alla conseguente corrispondenza relativa alle deleghe di funzione tipiche di questo settore, nonché a verificare l'esatta, costante e puntuale attuazione di quanto segue:

- deve essere effettuata una formalizzazione degli incarichi aziendali in materia di sicurezza mediante appositi atti di deleghe di funzioni e lettere di incarico accompagnate da adeguata informazione e formazione;
- deve essere predisposta una procedura volta alla verifica periodica dell'idoneità tecnica di tali figure con riferimento ai requisiti soggettivi richiesti dalla normativa, nonché al periodico aggiornamento della struttura aziendale in ragione dei mutamenti dell'organigramma, dell'attività lavorativa aziendale, delle strutture e dei macchinari impiegati;
- deve essere predisposta una procedura volta alla verifica dell'idoneità e dell'adeguatezza delle misure tecniche e dei dispositivi di protezione individuale posti a salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori con riferimento alla evoluzione della tecnica al fine di garantire sempre l'adozione dello standard massimo di riferimento nel settore;
- deve essere predisposta una procedura che preveda un report al Dirigente competente e al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi sulla manutenzione periodica di tutti i macchinari utilizzati nello svolgimento dell'attività lavorativa al fine di verificarne costantemente la rispondenza alle vigenti normative;
- deve essere predisposta una procedura che garantisca che ogni neo assunto riceva prima dell'effettivo inizio delle attività lavorative idonea formazione ed informazione sui rischi e affinché svolga un periodo in affiancamento ad un lavoratore esperto al fine di verificare concretamente l'assimilazione della formazione e delle informazioni fornite. Tale procedura deve essere estesa ai lavoratori interinali e/o a progetto.

 **halsa** s.r.l.  
strumentazione biomedicale

Amministratore Unico

Giuseppe Cucè



Rev. Dic. 2018